

Attività e procedimenti della scuola

Informazioni ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 33/2013

La scuola pubblica le informazioni essenziali relative ai propri procedimenti amministrativi. In questo modo, alunne e alunni, genitori, esercenti la responsabilità genitoriale e altri soggetti interessati possono disporre di un quadro chiaro degli uffici competenti, dello svolgimento dei procedimenti, dei termini, della documentazione necessaria e dei rispettivi referenti. L'obiettivo è rendere l'attività amministrativa della scuola trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.

Le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sono dotate di autonomia e personalità giuridica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 12/2000; le scuole professionali ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale n. 40/1992.

La scuola è diretta dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico, che ne assicura la gestione unitaria e ne ha la legale rappresentanza, ferme restando le competenze degli organi collegiali.

Indicazioni generali sui procedimenti amministrativi

L'autonomia amministrativa delle scuole primarie e secondarie è disciplinata all'articolo 11 della legge provinciale n. 12/2000:

[Lexbrowser - b\) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12](#)

L'autonomia amministrativa delle scuole professionali è disciplinata dall'Articolo 9 del Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22, recante "Regolamento di esecuzione relativo all'autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali":

[Lexbrowser - o\) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22](#)

Responsabile del procedimento e provvedimento finale

L'ufficio responsabile del singolo procedimento è indicato nel prospetto dei procedimenti amministrativi.

La dirigente scolastica o il dirigente scolastico è l'unica figura dirigenziale della scuola ed è pertanto, di norma, competente all'adozione del provvedimento finale. Fanno eccezione i casi in cui le disposizioni di legge attribuiscono la competenza a un altro organo. Ad esempio, la decisione sulla valutazione delle alunne e degli alunni spetta al consiglio di classe.

Si applicano le disposizioni della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e l'articolo 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33/2013.

Potere sostitutivo in caso di superamento del termine del procedimento

Qualora un procedimento amministrativo non sia concluso entro il termine previsto, i soggetti istanti possono rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo. Quest'ultimo provvede affinché il procedimento sia concluso nel rispetto delle disposizioni vigenti (articolo 4-bis della legge provinciale n. 17/1993).

- **Procedimenti la cui conclusione compete a un soggetto diverso dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico:** il potere sostitutivo spetta alla dirigente scolastica o al dirigente scolastico.

Contatti: [tel.: 0473/203200 - e-mail: lhf.me-kaiserhof@schule.suedtirol.it - PEC: lhf.me-kaiserhof@pec.prov.bz.it].

Restano ferme le competenze specifiche in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.

Conclusione dei procedimenti

I procedimenti indicati nel prospetto si concludono con un provvedimento espresso; il provvedimento non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessata o dell'interessato, né trova applicazione il silenzio-assenso.

Le dichiarazioni sostitutive allegate a un'istanza comprovano i fatti in esse dichiarati e non possono sostituire il provvedimento finale.

Ultimo aggiornamento: 28/10/2026